

**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**Sezione civile**

Il Presidente del Tribunale

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento indicato in epigrafe;

rilevato che in ricorso si richiede l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c., all'accesso diretto tramite i gestori alle banche dati di cui agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 *quater* disp. att. c.p.c. per l'individuazione di cose e crediti appartenenti a DEBITORE, parte resistente in atti generalizzata, da sottoporre ad esecuzione;

rilevato che dalla documentazione allegata in atti è attestato il credito vantato dall'istante nonché il decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c.;

considerato che, secondo quanto disposto dal secondo comma del richiamato art. 492 bis c.p.c., il soggetto che *in primis* può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è l'ufficiale giudiziario, nel rispetto, in ogni caso, delle previsioni dell'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c.;

rilevato, infatti, che l'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge n. 132 del 2015 di conversione del decreto legge n. 83 del 2015, prevede testualmente che quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 *bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155 *quater*, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492 *bis*, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155 *quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155 *quater*, primo comma;

evidenziato che il citato art. 155 *quater* disp. att. c.p.c. come modificato dalla legge n. 132 del 2015 di conversione del decreto legge n. 83 del 2015, prevede testualmente al primo comma che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia.

Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

*Decreto, Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Paola, Dott.ssa Paola Del Giudice del 22 febbraio 2018*

Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492 bis del codice;

rilevato che sussiste l'attuale inoperatività delle strutture tecnologiche e delle modalità operative di cui al citato art. 155 *quater* disp. att. c.p.c. necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati;

ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la concessione dell'autorizzazione al creditore prevista dal citato art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c., atteso che, come sopra rilevato, la stessa può essere rilasciata "*quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario ... non sono funzionanti*";

rilevato, infatti, che, tenuto conto del tenore letterale della predetta norma, deve ritenersi che essa evoca tutti i casi di non funzionamento delle strutture, derivante non solo da motivi tecnici, ma anche dalla mancanza delle condizioni che consentono l'accesso diretto alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario o della convenzione di cui all'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c. (cfr., in questo senso, Tribunale di Palermo sez. IV del 3.11.2015, Tribunale di Padova sez. I del 23.10.2015, Tribunale di Mantova del 15.12.2015);

visti, pertanto, gli articoli 492 bis del codice di procedura civile, 155 *quater* e 155 *quinquies* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile,

**P.Q.M.**

Autorizza BANCA, parte ricorrente in ricorso generalizzata, ad ottenere, in relazione a DEBITORE, dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché dai gestori delle banche dati degli enti previdenziali, le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dalla debitrice con istituti di credito e datori di lavori o committenti.

Si comunichi.

Paola, 22/02/2018

Il Presidente del Tribunale  
Paola Del Giudice

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***